

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Sezione Provinciale di BERGAMO

Bergamo, 18 Ottobre2012

AL COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO Dr. Ing. Giulio DE PALMA

e, p.c.

ALLE OO.SS. VVF BERGAMO CGIL-CISL-UIL-CONFSAL-USB

Oggetto: RIUNIONE SINDACALE DEL 18/10/2012 SU IMPIEGO PERSONALE VOLONTARIO

In data odierna si sta svolgendo una riunione sindacale inerente l'oggetto, richiesta, ci risulta, dal sindacato Confsal.

Questa O.S.. non può purtroppo parteciparvi a causa di impegni improrogabili da tempo assunti.

Avendo letto la bozza sui criteri di richiamo del personale discontinuo/volontario, intendiamo comunque, con la presente dare il nostro contributo su questo spinoso tema.

Osservando gli O.d.s. che si sono succeduti nell'anno, attraverso i quali il comando elenca i nominativi del personale volontario da richiamare in servizio, appare lampante, che vi è stata una disparità nel numero di richiami tra il personale, che ha generato non pochi malumori.

Errori che non si devono più ripetere e che un serio regolamento contribuirà ad evitare.

Nello specifico riteniamo di dover evidenziare che taluni dei i "criteri da utilizzare per i richiami dei vigili del fuoco volontari" descritti nella nota esplicativa allegata al prot. del comando n.11059 del 24/08/2012, risultano essere palesemente illegittimi, oltreché forieri di ulteriori ingiustizie.

Difatti riteniamo violato l'art 18 del dpr 76/04, in quanto attribuendo arbitrariamente 10 punti per ogni 160gg di richiamo o frazione degli ultimi 5 anni e per la maggior professionalità (corsi-autista), si vanno a modificare i criteri tassativi che la norma stessa non da facoltà di essere modificati attraverso la contrattazione decentrata.

E' compito delle OO.SS. e non di meno del Comandante, fare in modo che la legge sia rispettata nella sua interezza, ed anche il nobile fine di apportare cambiamenti per regolamentare a livello locale l' argomento, sono illegittimi, in quanto la legge non prevede tale libertà d' azione.

Difatti l'art. 18 del DPR n. 76/04 fissa nei seguenti 3 i criteri da usare:

- 1) anzianita' di iscrizione nell'elenco
- 2) eventuale stato di disoccupazione
- 3) carico familiare

Pertanto tutti gli altri criteri proposti dal comando sono palesemente illegittimi ed oltretutto si fondano su titoli e richiami per i quali non vi è garanzia che possano essere stati acquisiti in pregresse situazioni di parità di trattamento, come abbiamo indicato in premessa.

Pertanto, al fine di sanare gli errori sin qui fatti, si invita il Comando e nella fattispecie l' ufficio personale preposto a tale mansione, ad ottemperare con **scrupolo** al criterio di rotazione che il dpr impone, stilando una graduatoria riferita ai titoli in normativa e non altri inventati.

Si allega la norma cui si fa riferimento e, ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti

IL RESPONDABILE, PROV.LE

Marco Boriassi



Articolo 18 del DPR 76/04

Modalità di impiego del personale volontario:

1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.

	Continua	
	Commua	>>>>>